

Legge regionale 23 giugno 1978 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

**Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.**

**Art. 8**

*Pubblicità della situazione patrimoniale(1)*

Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di:

- 1) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali;
- 2) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
- 3) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell' ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 400.000.000.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 41/1987